



IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

COMUNE DI TRAPPETO

PROVINCIA DI PALERMO

N. 4 Reg. del 29.03.2018

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Modifica ed integrazione regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI).

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 12,15 e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di prima convocazione, disciplinata dal comma 1 dell'art. 30 della L.R. 6.3.1986. n. 9, esteso ai Comuni dall'art. 58 della stessa L.R., in sessione straordinaria ed urgente, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma dell'art.48 dell'O.EE.LL., risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti
1) ORLANDO ROSA	SI
2) FRANCOFORTE SALVATORE	SI
3) COSENTINO GIROLAMA	SI
4) ORLANDO SALVATORE	SI
5) LA FATA NICOLO'	SI
6) LA CORTE FRANCESCA ANNA	SI
7) BILLITTERI TOMMASO	SI
8) DOMICOLÒ MARGHERITA	SI
9) CUTRO' SALVATORE	NO
10) RANDAZZO SALVATORE	SI
11) BOLOGNA NUNZIA	SI
12) ALFANO MAURIZIO ANGELO	SI
- Assegnati n. 12	- In carica n. 12
- Assenti n. 1	- Presenti n. 11

Risultato legale, ai sensi del citato comma dell'art. 30 della L.R. 6.3.1986, n. 9. il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sig. Orlando Salvatore nella sua qualità di Presidente.

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Antonino Pellicanò.

Ai sensi dell'art. 184 - ultimo comma - dell'O.EE.LL. vengono scelti tre scrutatori nelle persone dei consiglieri: Domicolo Margherita, La Fata Nicolò e Alfano Maurizio Angelo.

La seduta è pubblica.

Il Presidente, dopo aver introdotto la presente proposta di deliberazione, redatta e presentata dal Settore Economico Finanziario – Servizio Tributi, avente ad oggetto **“Modifica ed integrazione regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI).”**, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A), dà la parola all'Assessore al Bilancio, Dr. Emanuele Bologna, presente in aula. L'Assessore al Bilancio, quindi, relaziona in merito ed illustra la proposta di deliberazione in argomento.

Il Presidente comunica che è pervenuto un emendamento avente ad oggetto **“Emendamento al Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)”**, sottoscritto dai Consiglieri Randazzo Salvatore, Bologna Nunzia e Maurizio Angelo Alfano, datato 29.03.2018 ed assunto in pari data al protocollo al n. 3629, pertanto dà la parola al Consigliere Randazzo Salvatore. Il Consigliere Randazzo Salvatore legge e commenta l'emendamento di cui sopra e riferisce che, essendo una pratica diffusa in molti Comuni, come per esempio Alcamo, si richiede di rendere istituzionale quanto indicato nello stesso emendamento.

Il Presidente commenta l'emendamento, riferisce che il fine sia quello di ridurre l'umido, tuttavia manifesta delle perplessità in quanto tali compostiere potrebbero essere fatte funzionare male dai cittadini; inoltre la riduzione del 40% a favore di coloro che sarebbero in possesso delle compostiere verrebbe ripartita fra i cittadini non in possesso delle stesse compostiere, aggravando i loro costi. La proposta è valida ma l'Amministrazione sta seguendo una strada diversa che prevede l'istituzione di compostiere ecologiche accessibili a tutti gli utenti anche se non hanno un terreno dove installarle. Prevediamo, inoltre, degli incontri con i cittadini, la predisposizione di un apposito regolamento sulle compostiere con una relativa mappa nonché un contenitore dell'organico diverso ed, infine, la certezza che tali compostiere siano effettivamente utilizzate.

Il Consigliere Randazzo Salvatore, chiesta ed ottenuta la parola dal Presidente, ribadisce la positività dell'emendamento in argomento, ed evidenzia che quanto proposto è indicato nel Piano ARO, i cittadini prenderebbero delle responsabilità con la locazione di terreni, gli uffici dovranno istituire l'Albo dei compostatori ed, infine, fa rilevare che quanto indicato nell'emendamento partirebbe dal 2019, pertanto ci sarebbe tempo per tutto, tenuto conto che già ci sono persone che fanno compostaggio che vanno premiate.

Il Consigliere Alfano Maurizio Angelo, chiesta ed ottenuta la parola dal Presidente, riferisce che in futuro occorre auspicarci delle tariffe su misura, tanti rifiuti vengono prodotti tanto si paga. E' vero la riduzione del 40% su una procedura che andrebbe attuata in via sperimentale forse è un po' eccessivo, ma deve passare il principio che i cittadini siano protagonisti.

Il Presidente riferisce che tale principio sussiste nei propri precedenti interventi.

Il Presidente richiede ai capi gruppo le dichiarazioni di voto.

Il Consigliere Francoforte Salvatore, riferisce che sussistendo titubanze ed incertezze è opportuno parlarne dopo, non apportando al momento alcuna modifica alla proposta con l'emendamento in questione, che potrà in seguito essere ripresentato.

Il Consigliere Randazzo Salvatore riferisce di non avere dichiarazioni da fare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi di cui sopra;

Vista la proposta di emendamento, che si allega alla presente, datato 29.03.2018 ed assunto in pari data al protocollo al n. 3629, alla proposta di deliberazione avente ad oggetto **“Modifica ed integrazione regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI).”**;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di emendamento in argomento, espressi, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30/2000, dal Responsabile del Settore Economico Finanziario, con nota prot. n. 3633 del 29.03.2018 che si allega alla presente;

Visto il parere favorevole del Revisore unico dei conti sull'emendamento in argomento, trasmesso a mezzo PEC con nota del 29.03.2018, assunta in pari data al protocollo al n. 3652, che si allega alla presente;

Proceduto, a seguito di invito del Presidente, a votazione espressa in forma palese per alzata di mano che dà il seguente esito accertato e proclamato dallo stesso Presidente con l'assistenza degli scrutatori Domicolo Margherita e La Fata Nicolò per la maggioranza e Alfano Maurizio Angelo per la minoranza:

Consiglieri assegnati: n. 12;

Consiglieri presenti: n. 11;

Consiglieri votanti: n. 11;

Voti favorevoli: n. 3 (Randazzo Salvatore, Bologna Nunzia e Maurizio Angelo Alfano);

Consiglieri astenuti: zero;

Voti contrari: n. 8 (Orlando Rosa, Francoforte Salvatore, Cosentino Girolama, Orlando Salvatore, La Fata Nicolò, La Corte Francesca Anna, Billitteri Tommaso, Domicolo Margherita);

DELIBERA

Di non approvare la proposta di emendamento avente ad oggetto **“Emendamento al Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)”**, datato 29.03.2018 ed assunto in pari data al protocollo al n. 3629, che si allega alla presente.

Successivamente, il Presidente, mette ai voti la proposta di deliberazione, redatta e presentata dal Settore Economico Finanziario - Servizio Tributi, avente ad oggetto **“Modifica ed integrazione regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)”**, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto **“Modifica ed integrazione regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)”**, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in argomento, espressi, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30/2000, dal Responsabile del Settore Economico Finanziario;

Visto il parere favorevole del Revisore unico dei conti, trasmesso a mezzo PEC con nota del 29.03.2018, assunta in pari data al protocollo al n. 3628, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Proceduto, a seguito di invito del Presidente, a votazione espressa in forma palese per alzata di mano che dà il seguente esito accertato e proclamato dallo stesso Presidente con l'assistenza degli scrutatori Domicolo Margherita e La Fata Nicolò per la maggioranza e Alfano Maurizio Angelo per la minoranza:

Consiglieri assegnati: n. 12;

Consiglieri presenti: n. 11;

Consiglieri votanti: n. 11;

Voti favorevoli: n. 11;

Consiglieri astenuti: zero;

Voti contrari: zero

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto **“Modifica ed integrazione regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)”**, come formulata dal Settore Economico Finanziario - Servizio Tributi, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A).

Successivamente, il Presidente, stante l'urgenza, mette in votazione la presente deliberazione al fine di dichiararla immediatamente esecutiva, ex art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ed ex art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991 e s.m.i..

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta del Presidente;

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e l'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991 e s.m.i.;

CON VOTAZIONE espressa in forma palese per alzata di mano che dà il seguente esito, accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio con l'assistenza degli scrutatori Domicolo Margherita e La Fata Nicolò per la maggioranza e Alfano Maurizio Angelo per la minoranza: Consiglieri presenti e votanti n. 11 su n. 12 Consiglieri assegnati; voti favorevoli n. 11, astenuti n. zero, voti contrari n. zero;

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente esecutiva la superiore deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991 e s.m.i..

Di quanto sopra è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Orlando Salvatore

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Dr. Randazzo Salvatore

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Antonino Pellicanò

REFERTO DI PUBBLICAZIONE Reg.Publ. n. 302

Che la presente deliberazione è pubblicata ai sensi dell'art.12 della L.R. n.15/2011 nel sito web istituzionale di questo comune in data 30 03 2018 per rimanervi 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.11 della L.R. n.44/1991.

Trappeto li 30.03.2018



L'addetto alla pubblicazione
Vivona Giuseppa

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale **certifica** che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio informatico sul sito web di questo Comune il giorno 30 03 2018 per quindici giorni consecutivi ad ogni effetto di pubblicità legale ai sensi e per gli effetti dell'art.12, commi 2 e 3 della L.R. n.5/2011;

Trappeto li _____

L'addetto alla pubblicazione
Vivona Giuseppa

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Antonino Pellicanò

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29.03.2018 in quanto:

- Decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art.12, della L.R. n.44/1991, giusta circolare dell'Assessorato EE.LL. del 24/03/2003, pubblicata sulla G.U.R.S. n.15 part.I del 04/04/2003;
- Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, della L.R. n.44/1991);

Trappeto li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Antonino Pellicanò



COMUNE DI TRAPPETO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO UFFIC

ALLEGATO "A"

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Modifica e Integrazione Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali;

Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI;

Visto in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

Visti i commi 659 e 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

oltre ad ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle elencate, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle

fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto il piano finanziario dei costi per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti per l'anno 2018, tenuto conto che rispetto all'anno 2017 si è verificato un abbattimento del costo del servizio pari ad € 63.018,35, approvato con delibera n° 03 di pari data della presente e dichiarata immediatamente esecutiva;

Visto l'avvio di procedimento dell'Assessore al Bilancio Dott. Emanuele Bologna prot. 3563 del 27/03/2018, con il quale dispone l'abbattimento delle tariffe TARI in relazione alla minore spesa per la copertura del costo del servizio TARI, rimodulando le tariffe in diminuzione e concedere un ulteriore abbattimento del 5% agli iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), escluso i beneficiari della legge 80/2014 art. 9 bis comma 2;

Considerato che, per dare adempimento all'agevolazione dei soggetti AIRE, si rende necessario modificare il regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con delibera n° 49 del 29/09/2014 di Consiglio Comunale, aggiungendo il comma 6 bis all'art. 14 di seguito trascritto "comma 6 bis- dell'art. 14: " a partire dall'anno 2018 è applicata la riduzione del 5 % sulla parte variabile del tributo, ad una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso ";

Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il D.M. 09 febbraio 2018 che ha stabilito, per l'anno 2018, il differimento al 31 marzo 2018 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;

Visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

**PROPONE
AL CONSIGLIO COMUNALE**

1. di integrare, per i motivi espressi in premessa, il "Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)" inserendo il comma 6 bis all'art. 14 come di seguito trascritto: "comma 6 bis dell'art 14: " a partire dall'anno 2018 è applicata la riduzione del 5 % sulla parte variabile del tributo, ad una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia , a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso ";

2. di dare atto che la disposizione di cui sopra decorre dal 1° gennaio 2018;

3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

Il Responsabile del Procedimento
Sig.ra Marianna Monticciolo

Vista la superiore proposta si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 30/2000.

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
Dott.ssa Giuseppa Ferrara

COMUNE DI TRAPPETO
PROVINCIA DI PALERMO

Parere del Revisore Unico

Oggetto: proposta e integrazione Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)

L'anno 2018, il mese di marzo giorno 29, L'organo di revisione del Comune di Trappeto, Dott. Marcello Barbaro, nominato con delibera consiliare n. 24 del 20/07/2016

PREMESSO CHE

- in data 28 marzo 2018 ho ricevuto, a mezzo PEC da parte del Responsabile dei Servizi Finanziari, la proposta di delibera oggetto del presente parere

PRESO ATTO

- che l'art. L'art. 239 del D.LGS. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, comma 1, lett. B), prevede che l'Organo di Revisione esprima parere, tra le altre, sulle proposte di regolamento e di applicazione dei tributi locali;
- l'Ente Locale ha approvato il Regolamento Comunale I.U.C. Con delibera consiliare n. 49 del 29/09/2014;
- che la legge n. 208 del 28/12/2015 apporta sostanziali modifiche al precedente assetto normativo in materia.

ESAMINATI

- la proposta di delibera del Consiglio Comunale di cui all'oggetto del presente parere;
- le modifiche al Regolamento, inserendo il comma 6 bis all'art. 14 come di seguito trascritto *"comma 6 bis dell'art. 14: a partire dall'anno 2018 è applicata la riduzione del 5% sulla parte variabile del tributo, ad una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso"*.

VISTI

- Lo Statuto dell'Ente;
- Il Vigente Regolamento Comunale di contabilità;
- Il D.LGS. 118/2011;
- Il Parere di regolarità tecnica del Responsabile di Settore sig.ra Marianna Monticciolo;
- Il Parere di regolarità contabile del Responsabile di Settore dott.ssa Giuseppa Ferrara.


ESPRIME

Parere favorevole alla proposta di delibera esaminata

Lì, 28 marzo 2018

Il Revisore Unico

Dott. Marcello Barbaro





COMUNE DI TRAPPETO

PROVINCIA DI PALERMO

PROT.N.3633 DEL 29.03.2018

AL SIG. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Salvatore Orlando

AL SINDACO
Santo Cosentino

AL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Antonino Pellicano'

AL REVISORE DEI CONTI
Dott. Marcello Barbaro

OGGETTO: Parere su emendamento al Regolamento per l'applicazione della TARI. Prot.3629 del 29.03.2018.

Visto l'emendamento prot. 3629 del 29.03.2018, presentato dal gruppo di minoranza "Trappetesi", ed afferente l'introduzione del comma 5-bis all'art.14 del Regolamento per la disciplina della TARI, ai fini dell'applicazione al tributo TARI di una riduzione pari al 40 per cento alla parte variabile delle utenze domestiche, a chi effettua il compostaggio domestico, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.12 L.R. 30/2000.

Il Dott. Marcello Barbaro, Revisore del Comune di Trappeto

Visto

La richiesta del parere su emendamento al Regolamento per l'applicazione della TARI prot. n. 3629 del 29.03.18 ed il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 12 L.R. 30/2000 del responsabile del settore economico finanziario Dott.ssa Giuseppa Ferrara

Esprime

Parere favorevole

Firma

Il Revisore Unico
Dott. Marcello Barbaro



COMUNE DI TRAPPETO

PROVINCIA DI PALERMO

PROT.N.3633 DEL 29.03.2018

AL SIG. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Salvatore Orlando

AL SINDACO
Santo Cosentino

AL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Antonino Pellicano'



AL REVISORE DEI CONTI
Dott. Marcello Barbaro

OGGETTO: Parere su emendamento al Regolamento per l'applicazione della TARI. Prot.3629 del 29.03.2018.


Visto l'emendamento prot. 3629 del 29.03.2018, presentato dal gruppo di minoranza "Trappetesi", ed afferente l'introduzione del comma 5-bis all'art.14 del Regolamento per la disciplina della TARI, ai fini dell'applicazione al tributo TARI di una riduzione pari al 40 per cento alla parte variabile delle utenze domestiche, a chi effettua il compostaggio domestico, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.12 L.R. 30/2000.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO
Dott.ssa Giuseppa Ferrara





COMUNE DI TRAPPETO
N.0003629 - 29.03.2018
CAT. CLASSE 0 ARRIVO



- Al Presidente del Consiglio Comunale;
 - p.c. al Sindaco;
 - p.c. al Responsabile del Settore E.F.;
 - p.c. al Responsabile del Settore Tecn.;
 - p.c. al Segretario Comunale
- LORO SEDI**

OGGETTO: Emendamento al Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)

Il **Gruppo Consiliare di Minoranza "Trappetesi"** composto da Salvatore Randazzo; Nunzia Bologna; Maurizio A. Alfano *ritenuta* importante l'introduzione della pratica "*compostaggio domestico*" che permette di auto-smaltire in casa i rifiuti organici, attraverso un processo naturale che li trasforma in compost utilizzabile per fertilizzare i terreni;

considerato che l'iniziativa oltre che a migliorare la qualità della vita e dell'ambiente, diminuisce i rifiuti organici da portare negli appositi impianti per lo smaltimento con una riduzione dei costi per il comune che può essere riconosciuta al cittadino attraverso uno sconto della parte variabile della Tari;

CHIEDE e PROPONE

che venga apportata la seguente modifica ed integrazione: aggiungere all'art. 14 del "Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)" il comma ^{3b} 5 a partire dall'anno 2019 si applica una riduzione del 40% della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche, inserite tramite apposite istanze all'interno di un albo compostatori predisposto dagli uffici preposti alla gestione dei servizi tutela ambiente e che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici, riconosciuta per gli immobili di residenza. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 ottobre dell'anno precedente, di apposita istanza, attestanti di avere attivati, sul terreno di proprietà, in affitto o in propria disponibilità, il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto o la dotazione dell'apposita compostiera o la fabbricazione da parte di terzi, o documentazione attestante l'acquisto di materiale per autocostruzione di una compostiera e attestazione tramite autocertificazione e documentazione fotografica del possesso di compostiera autocostruita, cassa di compostaggio in legno. Il contribuente, non dovrà avere insoluti pregressi in termini di Tassa dei Rifiuti, è inoltre tenuto a dimostrare di avere a disposizione un orto, un giardino o un'area a verde, all'interno del territorio del Comune di Trappeto, in cui utilizzare in modo diretto il compost prodotto, avente una superficie di almeno 25 metri quadri per nucleo familiare e dovrà identificare la suddetta area, con la presentazione di planimetria del terreno in cui l'area risulti chiaramente indicata e individuata, rendendo disponibile l'accesso al personale comunale per le dovute verifiche. La richiesta dovrà essere rinnovata annualmente".

Si chiede inoltre a chi preposto di apporre i dovuti pareri.

Trappeto, li 29/03/2018

Salvatore Randazzo

Nunzia Bologna

Maurizio A. Alfano